



COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL
31.12.2024 - APPROVAZIONE;

L'anno duemilaventicinque addì quindici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, previa di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
CARETTO Enrica Domenica	Sindaco	Sì
GIACHETTI Anna Maria	Consigliere	Sì
BRACCO Matteo Sergio	Consigliere	Sì
GIACHETTO-RATER Piero	Consigliere	Sì
BIGANDO Giacomo	Consigliere	Sì
SERENA Riccardo	Consigliere	Sì
PROLA Antonella	Consigliere	Sì
GIACOMA-GROJA Michele	Consigliere	Giust.
CHIUMINATTI Danilo Giovanni	Consigliere	Sì
BRACCO Lucia Gemma	Consigliere	Sì
TURCHETTI MATTIA	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		10
Totale Assenti:		1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. GIACHINO Dr. Claudio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CARETTO Enrica Domenica nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie; tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25/09/2017 con deliberazione CC n. 20,

Per Regioni e Province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

pertanto, dopo le revisioni del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 il comune di Castelnuovo Nigra risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

- SMAT SPA; per lo 0,00002%
- GAL SCRL– VALLI DEL CANAVESE per l' 1,35%

Preso atto delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal D.Lgs. 175/2016, si rileva quanto segue:

Gal Valli del Canavese scarl

Il GAL rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs.175/2016. Ai sensi del Regolamento UE n.1305/2013 art.59 comma 5 una quota del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a Leader attraverso i GAL; i GAL dunque:

- sono uno strumento attuativo della PAC, attuano Leader senza fine di lucro e fuori dall'attività commerciale offrendo un servizio pubblico di interesse generale fuori mercato in quanto privo di rilevanza economica (SINEG – Servizio di Interesse Non Economico Generale);
- hanno compagini che comprendono obbligatoriamente portatori di interesse pubblici e privati (art.32 comma 2 Regolamento UE 1303/13) tra cui quindi anche Comuni, quale unica modalità per poter partecipare alla Programmazione Leader e consentire al loro territorio rurale di beneficiare dei relativi contributi;

Per quel che concerne le condizioni previste all'art.20 del TUSP (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*) il GAL:

1. rientra tra i soggetti previsti dall'art.4 comma 6 del D.Lgs.175/2016 (art.20 comma 2 lettera a);
2. ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti (art.20 comma 2 lettera b); gli amministratori del GAL non percepiscono compensi e a tal proposito si rinvia alla “*Deliberazione n.7 del 20/01/2016 Bormio SO Guida VSG*” della Corte dei conti Sezione Lombardia in cui sostanzialmente, per la parte inerente il rapporto tra il numero dei dipendenti e il numero degli amministratori nelle società partecipate dagli Enti Pubblici, i Giudici della Corte dei Conti confermano l'orientamento in merito al fatto che in assenza di compensi agli amministratori, l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica può dirsi comunque raggiunto a prescindere dal numero di amministratori e dal rapporto n. amministratori e n. dipendenti;
3. è l'unico a poter svolgere sul proprio territorio di riferimento le attività di sua competenza che non possono essere svolte dunque da altre società (art.20 comma 2 lettera c);
4. ha conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art.20 comma 2 lettera d) art.26 comma 12 quinquies); si evidenzia che i GAL – in quanto unici soggetti sul territorio deputati dall'Unione Europea, attraverso la Regione Piemonte e ARPEA, all'attuazione della Programmazione Leader, sulla base di appositi Regolamenti Europei – svolge un servizio pubblico di interesse generale privo di rilevanza economica, fornendo servizi non erogabili in un contesto di mercato; se ne può dedurre che i servizi svolti dai GAL relativamente a Leader non hanno rilevanza economica in quanto non erogabili/vendibili sul mercato; infatti la partecipazione ai Bandi Pubblici emessi dai GAL da parte dei soggetti aventi titolo (sia pubblici sia privati) non avviene dietro pagamento di somme al GAL a titolo di corrispettivo per l'erogazione di un servizio, ma avviene semplicemente grazie al fatto che tali soggetti risiedono in territori le cui Amministrazioni Comunali hanno aderito al GAL in forma singola o associata. Non può dunque esistere una relazione tra il servizio erogato dal GAL e il fatturazione del

GAL stesso;

5. svolge un SINEG e non ha avuto risultati negativi nei cinque anni precedenti (art.20 comma 2 lettera e);
6. presenta costi di funzionamento già evidentemente molto bassi che non si ritiene possano essere oggetto di ulteriore contenimento se non a costo di compromettere la continuazione dell'attività istituzionale (art.20 comma 2 lettera f);
7. circa l'aggregazione con altre società vale quanto indicato al punto 3 (art.20 comma 2 lettera g);

Società Metropolitana Acque Torino spa

La società SMAT spa è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art.26 comma 5 del TUSP, ha adottato entro la data del 30/06/2016 atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (l'assemblea straordinaria di SMAT il 14 aprile 2016 ha approvato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile: tale operazione si è conclusa il 13 aprile 2017 con l'emissione di obbligazioni per un importo complessivo di 135.000.000 Euro ad un tasso annuo dell'1,95%. Le obbligazioni assistite da rating BBB emesso da Standard & Poor's hanno durata settennale (fino al 2024) e sono quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino (ISE – Irish Stock Exchange).

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto suesposto di non intraprendere azioni di riassetto o di razionalizzazione nei confronti delle società di che trattasi;

Attestato che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art.49 del TUEL) del Responsabile del Servizio;

Con votazione palese, unanime e favorevole

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare l'analisi dell'assetto di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del **31/12/2024** ai sensi dell'art.24, comma 1, del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.Lgs.16 giugno 2017, n.100;
3. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del **31.12.2024**, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.L.gs.16 giugno 2017, n.100, dando atto che non si rende necessario procedere ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
4. di comunicare la presente alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Tesoro e alla Corte dei Conti per il tramite dell'apposito portale partecipazioni.

Inoltre con successiva votazione palese e favorevole, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. e i..

Il presente verbale, viene letto e sottoscritto, come segue.

IL SINDACO
CARETTO Enrica Domenica

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIACHINO Dr. Claudio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 9 Registro Pubblicazioni.

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno 12/01/2026 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del TUEL n. 267/2000.

Castelnuovo Nigra, li 12/01/2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
rag Maura Pezzetti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 15/12/2025

- ☐ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);
- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile;

Castelnuovo Nigra, li 15/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIACHINO Dr. Claudio

Si esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000, in ordine alla regolarità:

☐ TECNICA

Rag. Maura Pezzetti

Castelnuovo Nigra, il